



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO N.3 DEL 24/03/2021

L'anno 2021 (duemilaventi) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo alle ore 20:30, su convocazione del Presidente, su convocazione del Presidente, si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano, in videoconferenza, ai sensi dell'Art. 73, comma 2 del Decreto "Cura Italia D.L. 18/2020, del DPCM 13 e 18 ottobre 2020. e del D.M. Lavoro agile nelle PA, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Omissis*;
- 2) *Omissis*;
- 3) *Omissis*;
- 4) *Omissis*;
- 5) *Omissis*;
- 6) Rilevazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019 (art.20 del D. Lgs. n. 175/2016): provvedimento ai sensi dell'art. 20 attestante la non detenzione di partecipazioni in società;
- 7) *Omissis*;
- 8) *Omissis*;

Sono presenti i Dottori:

Gianfranco Picciau	PRESIDENTE
Bresciani A. Emanuele	VICE-PRESIDENTE
Pinna Jessica	TESORIERE
Pibiri Isabella	SEGRETARIO
Scalas Valentina	CONSIGLIERE
Salis Marta	CONSIGLIERE

Sono assenti i Dottori:

Annis Luigi	CONSIGLIERE
-------------	-------------

Il Presidente, constatata la maggioranza dei Consiglieri, dichiara che il Consiglio è validamente costituito.

Punto 1

Omissis;

Punto 2

Omissis;

Punto 3

Omissis;

Punto 4

Omissis;

Punto 5

Omissis;

Punto 6

VISTA la nota del MEF del 04 Marzo 2021 recante " *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)*;

VISTO il D. Lgs 19 Agosto 2016, N. 175, " *Testo Unico in Materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP)*;

VISTO che l'articolo 17, comma 4, del D.L. N.90/2014 prevede che " *a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze... [acquisisca] le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, e da quelle di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni*";

VISTO che l'art.1, comma 2 del D. lgs n. 165/2001 dispone che " *per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*";

VISTO che la Delibera ANAC n.687 del 28 giugno 2017 stabilisce che " *gli Ordini professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e in quanto tali sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico*";

TENUTO CONTO che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del TUSP sono quelle indicate nell'art.1 comma2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165;

CONSIDERATO che l'ordine professionale, in quanto ente pubblico non economico, rientra nel campo di applicazione del TUSP e deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

CONSIDERATO che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano non deteneva partecipazioni pubbliche, né in forma diretta, né indiretta, alla data del 31/12/2019;

RITENUTA la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato nella nota MEF del 04 Marzo 2021;



DELIBERA

- di dare atto che l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Oristano, al termine di una ricognizione effettuata a seguito della richiesta di "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. lgs n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n.90/2014), pervenuta dal MEF in data 04 Marzo 2021, non deteneva partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2019.

- di inoltrare la presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro.

Punto 6

Omissis;

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:30.

Il SEGRETARIO
(F.to Dr.ssa Isabella Pibiri)*

Il Presidente
(F.to Dr. Gianfranco Picciau)*

** Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano*

Estratto del verbale della seduta del 24/03/2021